REGOLAMENTO (CEE) N. 2073/69 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1969
che modifica i regolamenti (CEE) n. 1285/69 e (CEE) n. 1286/69 relativi ad aste permanenti per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo alle disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento (3), indica la composizione degli alimenti composti per i suini o il pollame ; che l'esperienza acquisita ha dimostrato che anche il blu patentato V può essere utilizzato come denaturante ;

considerando che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame (4), prevedono come termine per la presentazione delle offerte il lunedì di ogni settimana ; che l'esperienza ha dimostrato che come termine per la presentazione delle offerte è preferibile il martedì, tenuto conto del fine settimana precedente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Ai sensi del presente regolamento s'intendono per alimenti composti

a) i prodotti che contengono in percentuale sul peso totale :

— almeno il 2 % e al massimo il 10 % di latte scremato in polvere ;

— almeno il 2 % di farina di pesce non deodorata ;

— almeno il 30 % di cereali o sottoprodotti della macinazione ;

— almeno il 4 % di cellulosa ; tale percentuale è ottenuta includendo le parti di cellulosa contenute nei prodotti di cui al precedente trattino ;

— 0,5 % di carbone attivo,

o

0,05 % di una miscela composta per 4/5 di giallo di tartrazina (E 102) e di 1/5 di blu patentato V (E 131),

oppure

0,01 % di rosso di cocciniglia A (E 124),

oppure

0,02 % di blu patentato V (E 131) ;

b) il latte scremato in polvere che è stato denaturato mediante aggiunta per 100 kg di latte scremato in polvere di almeno :

— 50 kg di farina di pesce non deodorata,

— 200 g di carbonato di ferro o solfato di ferro
e

— 1,5 kg di carbone attivo,
oppure

100 g di una miscela composta di 4/5 di giallo di tartrazina (E 102) e di 1/5 di blu patentato V (E 131),

oppure

20 g di rosso di cocciniglia A (E 124),
oppure

40 g di blu patentato V (E 131) ».

Articolo 2

1. La parola « lunedì » che figura all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1286/69 è sostituita dalla parola « martedì ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.
(4) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.

2. La parola « lunedì » che figura all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1286/69 è sostituita, ogni volta, dalla parola « martedì ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY